

**CONTRATTO DI COMODATO**

tra:

, domiciliato per la carica presso la sede, il quale interviene nel presente atto

non per sé ma in nome e per conto di ,

con sede in CF nella sua qualità di _____

- comodante -

- domiciliato per la carica presso la sede regionale di Palazzo Balbi in Vene-

zia, Dorsoduro, 3901, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in

nome e per conto della Regione del Veneto - Giunta regionale, C.F. n.

80007580279, nella sua qualità di ai sensi della L.R. 54/2012 ed in esecuzio-

ne della DGR n. /2018

- comodatario -

PREMESSO CHE:

- La Regione del Veneto, nell'ambito della implementazione del Progetto Strategico regionale "Green Tour Verde in Movimento" il cui studio di fattibilità è stato approvato con DGR 232/2015, ha avviato le procedure di realizzazione dei lavori volti al recupero del tratto della ex Ferrovia Ostiglia Treviso, ubicato nel comune di Treviso e meglio descritto negli estremi catastali sotto riportati;

- La Regione del Veneto, con Decreto della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n.101 del 14.03.2017, ha aggiudicato in via definitiva la realizzazione dei lavori interessanti il tratto oggetto del presente comodato;

- Il sedime interessato è di proprietà di , il quale con nota prot.



del _____ ha espresso il proprio assenso alla loro occupazione al fine della realizzazione dei lavori da parte dell'impresa esecutrice.

- Le parti hanno convenuto sulla stipula di un contratto di comodato gratuito quale titolo legittimante l'occupazione ed il successivo utilizzo dei terreni interessati dai lavori da parte della Amministrazione regionale

CONSIDERATO CHE:

è proprietario dei sedimi così attualmente catastalmente censiti:

Comune di Treviso

Catasto Terreni

Foglio _____ Mapp. _____

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – OGGETTO

- Il comodante, come sopra rappresentato, concede in comodato gratuito alla Regione del Veneto, che, come sopra rappresentata, a tale titolo riceve ed accetta, i terreni di proprietà di _____ descritti nelle premesse

Art. 2 - DURATA

Il presente contratto ha la durata di anni 50, decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto e rinnovabile con apposito atto deliberativo dei rispettivi organi competenti.

ART. 3 – CONSEGNA

Il comodatario, che con il presente atto è costituito consegnatario dei terreni e sedimi, riconosce che gli stessi sono ben conosciuti sia nello stato di fatto che di diritto.

ART. 4 – SCOPO



- Il comodatario si impegna ad utilizzare i terreni oggetto del presente contratto, a conclusione dei lavori di cui in premesse, esclusivamente ad uso di pista ciclopedonale e/o ippovia, ovvero per le finalità derivanti da tale uso, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

-Il comodatario si impegna a non cedere l'uso dei terreni oggetto del presente atto a terzi, neppure temporaneamente, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, eccezione fatta per gli utilizzi preventivamente comunicati ed autorizzati dal comodante. In caso di inadempimento, il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione del bene concesso in comodato, determinandosi ipso iure la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 1456 c.c.

ART. 5 – CONSERVAZIONE DEL BENE

- Il comodatario si obbliga a conservare i terreni con cura e diligenza, assumendo su di sé ogni eventuale onere per danneggiamenti, deterioramenti o altro danno, che dovessero derivare ai beni medesimi dall'uso dello stesso ed esonerando l'Ente Parco da ogni responsabilità.

ART. 6 - RESTITUZIONE

- Alla cessazione del presente contratto, da qualsiasi causa la stessa dovesse dipendere (scadenza del contratto, destinazione del bene ad uso diverso da quello convenuto, concessione dello stesso in godimento anche parziale a terzi, ecc), i terreni saranno restituiti nello stato di fatto in cui si troveranno alla data della riconsegna, ivi comprese eventuali opere e manufatti in essi realizzati dal comodatario

ART. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA



- Il comodatario ha altresì l'obbligo di dotarsi di adeguata e congrua polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, prevedendo massimali minimi di € 5.000.000,00 per sinistro, col limite di € 5.000.000,00 per danni a persone e di € 5.000.000,00 per danni a cose.

- Qualora il comodatario fosse già in possesso di polizze assicurative aventi le caratteristiche sopra specificate, dovrà trasmetterne copia al comodante entro 30 giorni dalla stipula del presente atto.

- Qualora non già prevista nella stipulanda polizza assicurativa dovrà essere inserita la clausola che prevede, in caso di sinistro, il pagamento del dovuto direttamente a favore del danneggiato, previa comunicazione all'Ente proprietario con il cui consenso dovrà essere definito l'ammontare dell'eventuale risarcimento.

- La parte comodataria si dovrà far carico di sopportare i costi di eventuali scoperti o franchigie previsti dai contratti di assicurazione.

ART. 8 – RECESSO

- Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo avviso da recapitarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento con dodici mesi di anticipo.

ART. 9 – MODIFICHE CONTRATTUALI

- Per qualunque modifica al presente contratto dovrà provvedersi mediante atto scritto a pena di nullità.

ART. 10 – REGISTRAZIONE E ALTRE SPESE E/O IMPOSTE

- Il presente contratto dovrà essere registrato dal comodatario, integralmente a proprie spese, in termine fisso secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26.04.1986, n° 131.



- Il comodatario si impegna a trasmettere una copia del contratto registrato a comodante entro 15 giorni dall'avvenuta registrazione.

- Il comodatario assume su di sé ogni responsabilità in caso di mancata o ritardata registrazione del presente contratto.

- Ogni altra imposta connessa al presente contratto, ivi compresa quella di bollo, è a carico del comodatario.

ART. 11– RINVIO

- Le parti richiamano in quanto applicabili tutte le norme previste dal Codice Civile in materia di comodato, artt. 1803 e seguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

....., lì

REGIONE del VENETO

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver ben ponderato, discusso ed accettato specificatamente tutte le clausole ed in particolare i seguenti articoli del presente contratto: art. 4 (scopo), art. 5 (conservazione del bene), art. 7 (copertura assicurativa)

-----, li -----

REGIONE DEL VENETO

.....

